



Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico A.S. 2009

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2009
Titolo:	Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	19
Commissione competente :	Senato - 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede redigente

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato al Senato della Repubblica e consta di **19 articoli**.

L'**articolo 1** reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del **settore florovivaistico**. Il settore florovivaistico comprende (**comma 2**) la produzione di: **prodotti vegetali; materiale di propagazione**. In entrambi i casi i prodotti possono avere carattere ornamentale e non ornamentale. Sono, quindi, individuati i seguenti cinque **macro-comparti produttivi (comma 3): floricoltura** (fiori, foglie, piante in vaso); **produzione di organi di propagazione gamica o agamica** (ad esempio semi, bulbi e tuberi); **vivaismo ornamentale** (produzione di piante intere); **vivaismo frutticolo**; **vivaismo forestale** (produzione di piante e semi forestali e da bosco). La filiera florovivaistica, ai sensi del **comma 4**, comprende le attività di tipo agricolo e le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare: i **costitutori** e i **moltiplicatori** di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati; i **grossisti** e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti). Nell'ambito della filiera sono inclusi, ai sensi del **comma 5**, i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti.

L'**articolo 2** disciplina i **concorsi di idee** destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'**istituzione di premi**, chiamando il Dicastero agricolo a bandire concorsi di idee per la realizzazione di prodotti tecnologici relativi alla produzione florovivaistica ecosostenibile, oltre che ad istituire premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'**articolo 3** prevede **interventi per il settore distributivo florovivaistico**. In particolare, si prevede che all'interno del Piano Nazionale vengano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le **piattaforme logistiche** per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate (**comma 1**). Alle Regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il **mutamento della destinazione d'uso** di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante (**comma 2**).

L'**articolo 4** definisce l'**attività agricola florovivaistica**. Il **comma 1** specifica che essa è esercitata dall'**imprenditore agricolo** di cui all'articolo 2135 del codice civile - incluso l'agricoltore agricolo professionale - con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. L'attività consiste, ai sensi del **comma 2**, nella **produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti**. Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la **stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora**. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel

territorio urbano pubblico o privato (**comma 3**). Le aziende vivaistiche già autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla produzione di materiale forestale certificato (**comma 4**). Il **comma 5** stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e **d'intesa** con la Conferenza Stato regioni sono stabiliti: gli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione; le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione della medesima struttura di protezione.

L'**articolo 5** disciplina i **distretti florovivaistici**. Il **comma 1** prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino tali distretti in **ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate**, al fine di beneficiare di **premierità** in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. **Nelle aree agricole di cui al comma 1**, destinate alle attività florovivaistiche, il **comma 2** consente di svolgere interventi per rimuovere **situazioni di criticità** dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto **assetto idraulico e idrogeologico**. Secondo il **comma 3**, nei distretti in esame vengono favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi. Il **comma 4**, prevede che una volta costituiti i distretti, le Regioni siano chiamate ad adeguare i contenuti dei **piani di gestione del territorio locali**. Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti **fitosanitari**.

L'**articolo 6** istituisce il **Tavolo tecnico del settore florovivaistico**, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici, nonché **di indicazioni guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico**. Il **comma 3** disciplina la composizione del tavolo (è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università competenti e la Società di ortofruitticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è istituito **l'Osservatorio per i dati statistici ed economici**. L'Osservatorio è chiamato a **raccogliere i dati** relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riguardo alle importazioni e alle esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito **l'Osservatorio del vivaismo** ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici. Il **comma 8** specifica che il Tavolo è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze sanitarie.

L'**articolo 7** muta la denominazione dell'**ufficio dirigenziale** non generale del Ministero delle politiche agricole *PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione*, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è *PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo*. Le funzioni dell'ufficio saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole.

L'**articolo 8** istituisce un **coordinamento permanente** di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *Green economy*. Si prevede che l'organo venga istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e che sia composto da rappresentanti dei medesimi Ministeri (**comma 1**). Il medesimo comma 1 precisa che l'organo in questione promuova lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione. **L'organo di coordinamento è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** e che ai relativi componenti **non spettano compensi**, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il **comma 2** specifica la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 9** prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il **Piano nazionale del settore florovivaistico** (**comma 1**). Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) (**comma 2**).

Individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, gestione ottimizzata dei fattori produttivi, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo; il Piano ha durata triennale (**comma 3**). Esso può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano,

fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o foreste (urbane e periurbane), con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi (**comma 4**). Il **comma 5** autorizza la **spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023** per il finanziamento della **ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico** proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Infine il **comma 6** precisa che, ad eccezione del comma 5, all'attuazione dell'articolo in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 10** prevede che le Regioni istituiscano, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, **marchi** per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è chiamato a promuovere predetti marchi e a favorire la stipula di specifici **protocolli** nonché la redazione di **disciplinari di coltivazione biologica**.

L'**articolo 11** è dedicato alla **comunicazione** e alla **promozione**. Al **comma 1**, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un "Piano di comunicazione e promozione" che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Il **comma 2** autorizza la **spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021** per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6.

L'**articolo 12** disciplina l'**utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane**. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti (**comma 1**), applicando tali disposizioni nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 2**).

L'**articolo 13** disciplina i **centri per il giardinaggio**, i quali – ai sensi del **comma 1** – assumono la qualifica di **aziende agricole** qualora rispettino i requisiti dell'[articolo 2135 del codice civile](#). Operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono forniti di serre e di vivai. Sempre in base al **comma 1**, i centri sono predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali **individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2**. Ai sensi del **comma 2**, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali è chiamato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1. Il decreto dovrà essere adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, assicurando che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 3** prevede che lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario; parere da rendere entro 30 giorni dall'assegnazione, spirati i quali il regolamento può essere comunque adottato.

L'**articolo 14** disciplina l'**attività di manutentore del verde**.

L'**articolo 15** prevede che le amministrazioni, nell'ambito di **accordi quadro** della durata massima di sette anni, possano stipulare **contratti di coltivazione** con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento (**comma 1**). Ai sensi del **comma 3**, il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione. In particolare il **comma 2** prevede che costituisca titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di **progetti di realizzazione del verde urbano** e richiede che essi siano volti a favorire il **valore multifunzionale del verde**. Inoltre, si prospetta l'eventualità di sostenere gli oneri del contratto di coltivazione anche mediante sponsorizzazione sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree ad esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. **Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente**, anche mediante la suddetta sponsorizzazione. **Al fine delle predette sponsorizzazioni, le**

amministrazioni individuano con propri atti, **anche su istanza delle parti private interessate**, le aree potenzialmente sponsorizzabili.

L'articolo 16 concerne la **partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano**. I Comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tal fine, con propri atti, i Comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso a tali attività, individuandone forme di regolamentazione e limiti.

L'articolo 17 prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione di **organizzazioni di produttori** del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

Ai sensi dell'**articolo 18**, il Dicastero agricolo è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di **premialità** e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei **piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti**.

L'articolo 19 contiene la **clausola di salvaguardia** per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla **competenza legislativa residuale regionale** in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Si ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 23 settembre 2020, un parere favorevole con due osservazioni.

La prima richiedeva di valutare, all'articolo 4, comma 5, la previsione dell'intesa, anziché il parere, della Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche.

La seconda osservazione richiedeva di valutare l'espunzione dal testo dell'articolo 10 che conteneva disposizione per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti a quelle dell'articolo 3, comma 1.

Le due osservazioni sono state recepite.

Il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

- il **comma 1 dell'articolo 3** prevede l'"intesa forte" in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; si ricorda che il citato articolo 8 comma 6 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste in via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l'intesa entro trenta giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può procedere anche prima, comma 4);
- il **comma 5 dell'articolo 4** prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche;
- il **comma 1 dell'articolo 9** prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;
- il **comma 1 dell'articolo 10** prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici;
- il **comma 2 dell'articolo 13** prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggio.

È poi previsto, **all'articolo 6, comma 4**, che tra i componenti del tavolo tecnico del settore florovivaistico figurino anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

*Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto **dall'articolo 8, comma 1**, per l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole di un organo permanente di coordinamento per il florovivaismo e la green economy. Ciò alla luce del fatto che la disposizione appare coinvolgere sia la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), che appare*

essere coinvolta in modo prevalente, sia la competenza regionale residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma). Per lo stesso motivo andrebbe valutata anche l'opportunità di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni e delle province autonome al tavolo di coordinamento.

Si ricorda infatti che, qualora un provvedimento legislativo coinvolga anche competenze legislative concorrenti o residuali,

la **giurisprudenza costituzionale** richiede in generale l'adozione di procedure di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare poi, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Senato: Nota breve n. 404

Camera: Nota Questioni regionali n. 258

22 giugno 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0258